

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2010, proposto da:*****,
rappresentato e difeso dall'avv. Roberta De Francesco, con domicilio
eletto presso lo studio dell'avv. Gabriele Grifasi in Firenze, via della
Cernaia 102;

contro

U.T.G. - Prefettura di Firenze, Ministero dell'Interno, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono
domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di rigetto della richiesta di emersione per lavoro
subordinato presentata ai sensi della legge 102/2009 articolo 1 Ter
titolata "Procedure di emersione dal lavoro irregolare prestato da
cittadini stranieri nell'attività di assistenza e di sostegno alle
famiglie", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente,
con vittoria di spese, funzioni ed onorari.

Visti il ricorso e i relativi allegati

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' U.T.G. - Prefettura di
Firenze e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 il dott.

Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il cittadino italiano
***** chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento in
epigrafe, mediante il quale la Prefettura di Firenze gli aveva negato di
poter regolarizzare la posizione sul territorio nazionale del lavoratore
extracomunitario *****, in applicazione dell'art. 1-ter del D.L. n.
78/09, convertito in legge n. 102/09, e questo sul presupposto
dell'esistenza a carico del lavoratore medesimo di una condanna penale
per il reato di cui all'art. 14 co. 5-ter del D.Lgs. n. 286/98.
Costituitisi in giudizio l'amministrazione procedente ed il Ministero
dell'Interno, che concludevano per il rigetto del gravame, con ordinanza
n. 883 del 29 - 30 settembre 2010 il collegio accordava la misura
cautelare richiesta.

Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella
pubblica udienza del 6 ottobre 2011.

DIRITTO

Come riferito in narrativa, il gravame ha per oggetto il diniego di regolarizzazione frapposto dalla Prefettura di Firenze, con il provvedimento in epigrafe, al ricorrente ***** in relazione alla posizione del lavoratore extracomunitario *****.

Nell'udienza di discussione del 6 ottobre 2011, il difensore del ***** ha, peraltro, dato atto della circostanza - confermata dalla nota in data 8 settembre 2011, ove la Prefettura dichiara di volersi adeguare alle indicazioni ministeriali impartite con circolari del 23 e del 29 giugno 2011 - dell'avvenuta convocazione del suo assistito e del ***** per il rilascio del permesso di soggiorno, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere; richiesta cui il collegio ritiene di poter aderire, giacché l'attività posta in essere dall'amministrazione si appalesa come inequivocabilmente diretta a soddisfare gli interessi dedotti in giudizio, determinando sul piano sostanziale il venir meno della res controversa.

Il ricorrente ha altresì insistito per la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese del giudizio, ed, in effetti, sul piano virtuale il collegio ritiene che gli apprezzamenti già svolti in sede cautelare circa la fondatezza dell'impugnazione meritino integrale conferma: ribadito che il reato già disciplinato dall'art. 14 co. 5-ter D.Lgs. n. 286/98 nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal D.L. n. 89/2011 non potesse considerarsi ostativo alla regolarizzazione per le ragioni esposte nell'ordinanza n. 883/2010, cui si rinvia, la conclusione è ulteriormente avvalorata dalla sopravvenuta decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2011, che, prendendo atto della pronuncia della Corte di Giustizia UE del 28 aprile 2011, in causa C-61/11 PPU, ha infine riconosciuto l'incompatibilità comunitaria del predetto art. 14 co. 5-ter per contrarietà con la Direttiva 2008/115/CE.

La novità e controvertibilità delle questioni trattate giustificano, ad avviso del collegio, l'integrale compensazione delle spese processuali, fermo restando l'obbligo delle amministrazioni resistenti di rimborsare al ricorrente l'importo versato a titolo di contributo unificato, come previsto dall'art. 13 co. 6-bis.1 del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara cessata la materia del contendere a spese compensate.

Condanna le amministrazioni resistenti a rimborsare al ricorrente quanto versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 co. 6-bis.1 del D.P.R. n. 115/2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)